



Prot. 13408
Trieste, 29/04/2004

Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 716 /2004

IL RETTORE

- VISTO** l'art.22 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia relativa all'approvazione della bozza di un testo di Regolamento per l'elezione nel Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, adunanza del 20.04.2004, con cui è stato approvato il testo del "Regolamento per l'elezione nel Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione";
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 20.04.2004;

DECRETA

1. Viene data esecuzione ed efficacia al Regolamento per l'elezione nel Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione, nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.
2. Il Regolamento per l'elezione nel Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1, entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.
3. E' stato ritenuto necessario correggere l'art. 3 laddove, per mero errore materiale, è stato formulato "Le Commissioni elettorali predette nominano nel loro seno" anziché "La Commissione elettorale predetta nomina al suo interno".

IL RETTORE



Regolamento per l'elezione nel Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione

Art. 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina del Rappresentante dei Medici Specialisti in formazione iscritti alla Scuole di Specializzazione nell'ambito del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vengono indette ogni due anni accademici con Decreto Rettorale.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto all'elettorato tutti i Medici Specialisti in formazione che alla data dell'elezione risultano iscritti alla Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tutti gli elettori sono eleggibili.

Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commissioni Elettorali.

Alla scadenza del biennio accademico il Preside di Facoltà convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Gli aventi diritto all'elettorato, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione Elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente.

La Commissione Elettorale predetta nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale. L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale. Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Art. 4 - Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso la Ripartizione Affari Generali del Rettorato nonché presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso la Commissione elettorale della Facoltà medesima. La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 5 - Espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto attraverso l'indicazione di una sola preferenza. Il voto è segreto.

Art. 6 - Validità delle elezioni.

La votazione comporta l'elezione del Rappresentante indipendentemente dalla percentuale dei votanti.



Art. 7 - Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere redatto apposito verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.
Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 8 - Risultato delle elezioni.

Il Rappresentante eletto è determinato dal maggior numero dei voti riportati.
A parità di voti, dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta essere il più giovane nell'iscrizione alla relativa Scuola di Specializzazione. A parità di anno di iscrizione, la precedenza spetta al più giovane in età.

Art. 9 - Nomina degli eletti.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Preside -in plico sigillato- il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Il Preside trasmette tale documentazione dell'avvenuta elezione al Magnifico Rettore, affinché provveda alla designazione del Rappresentante eletto con proprio Decreto Rettorale.

Art. 10 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o dimissioni del Rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
In caso di esaurimento dell'elenco si procede ad elezioni suppletive.

Art. 11 - Durata del mandato.

Il Rappresentante eletto resta in carica due anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 12 - Norma transitoria.

In prima applicazione del presente Regolamento, il neo-eletto Rappresentante dei Medici Specialisti in formazione nel Consiglio di Facoltà resterà in carica per lo scorcio dell'anno accademico e per il biennio accademico 2004/2005 - 2005/2006.